Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo agli adattamenti del regime della pesca previsto dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo

(94/C 34/20)

Il Consiglio, in data 19 novembre 1993, ha deciso, conformemente agli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato ha deciso di affidare al Consigliere Silva, in qualità di Relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 novembre 1993, nel corso della 310ª sessione plenaria, a larga maggioranza e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Conformemente all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Spagna e del Portogallo (AA) [1], il Consiglio dell'Unione europea deve adottare entro il 31 dicembre 1993, su proposta della Commissione, gli adattamenti previsti agli articoli 162 e 350 che dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 1996.

1.2. A norma dei medesimi articoli, la Commissione ha presentato una relazione [2] al Consiglio sull'evoluzione del settore della pesca nei due Stati membri e sugli eventuali adattamenti del regime del periodo transitorio. Il Comitato ha adottato il parere [3] al riguardo nella sessione plenaria del 22 settembre 1993.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva la proposta di regolamento del Consiglio.

2.2. Il Comitato esprime la propria soddisfazione per il fatto che la proposta della Commissione si traduca, in materia di accesso alle acque ed alle risorse, nella piena integrazione del regime particolare applicabile alla Spagna ed al Portogallo, nel regime comune stabilito dal Regolamento base 3760/92, completato dal regolamento che istituisce un regime di controllo [4].

2.3. Il Comitato ha già affermato che gli adattamenti previsti nell'AA per le attività di pesca della Spagna e del Portogallo nelle acque comunitarie, della Comunità a Dieci nelle acque dei due Stati membri e per le attività di pesca reciproche dei due paesi, devono avvenire nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria, del principio della stabilità relativa e non devono tradursi in nessun caso nell'aumento dello sforzo di pesca.

2.4. Il Comitato rileva che la proposta della Commissione tiene conto di detti principi.

2.5. In materia di licenze e/o autorizzazioni di pesca cui il regolamento in esame fa riferimento, il Comitato evidenzia la necessità che lo schedario comunitario delle navi rifletta fedelmente la realtà del settore. D'altro canto, in materia di autorizzazioni di pesca, urge creare le condizioni per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri. In effetti, dato che le licenze di cui al regolamento in esame, concesse dallo Stato membro di bandiera, si riferiscono ad attività di pesca che avranno luogo in zone che rientrano nella giurisdizione di altri Stati membri, una corretta applicazione della normativa in vigore presuppone un'intensa cooperazione tra le diverse amministrazioni che intervengono in tale processo.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Articolo 3*

Per quanto riguarda la parte di fondo dell'AA, ovvero le condizioni di accesso alle zone ed alle risorse, l'eventuale limitazione dei tassi di sfruttamento e la conseguente determinazione delle possibilità di pesca, la proposta di regolamento del Consiglio rinvia ad una decisione che il Consiglio deve adottare entro il 31 dicembre 1995.

3.2. *Articolo 4*

La proposta rinvia al regolamento sulle licenze di pesca non ancora approvato.

3.3. Nell'impossibilità di pronunciarsi su una materia così importante, il Comitato ribadisce le osservazio-

[1] GU n. L 302 del 15. 11. 1985.
[2] SEC(92) 2340 def.
[3] GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 5.
[4] Regolamento 2847/93 — GU n. L 261.

ni formulate nei pareri precedenti, in particolare quelle che figurano nel parere in merito alla Relazione 1992 sull'applicazione del regime di adesione della Spagna e del Portogallo per il settore della pesca.

Bruxelles, 24 novembre 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di licenze di pesca [1]

(94/C 34/21)

Il Consiglio, in data 3 novembre 1993, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al Relatore generale McGarry il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 novembre 1993, nel corso della 310ª sessione plenaria, a larga maggioranza, 3 contrari e 20 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Obiettivo della proposta della Commissione è fornire un contributo alla salvaguardia delle risorse ittiche della Comunità ed alla trasparenza del settore della pesca mediante l'introduzione di « licenze e permessi di pesca ».

1.1.1. Tale obiettivo è conforme al nuovo regolamento di base sulla politica comune della pesca volto ad introdurre un regime comunitario generale di licenze di pesca. In conformità con tale regime, ciasun Stato membro provvederà, a partire dal 1995, a definire e rilasciare licenze per i propri pescherecci, per attività da essi svolte in acque comunitarie e al di fuori, pur nel rispetto delle disposizioni specifiche in materia, come prescritto dall'art. 5 del Regolamento di base [2].

1.2. Attualmente sono operativi numerosi programmi altamente specifici di rilascio di autorizzazioni per la pesca. Tali programmi, progettati per particolari circostanze, sono stati approvati dal Consiglio e vengono gestiti dalla Commissione. Ne sono esempi: la zona protetta irlandese; la zona protetta dello Shetland; i pescherecci da traino con buttafuori con potenza motrice inferiore a 300 cavalli e svolgenti la loro attività alieutica entro le 12 miglia.

1.2.1. Gli Stati membri marittimi hanno inoltre conservato un registro nazionale di licenze, i cui elementi variano in base alle autorità alle quali tali registri sono sottoposti.

2. L'attuale sistema di controllo e di sorveglianza

2.1. Gli elementi dell'attuale sistema di controllo e di sorveglianza sono i seguenti:

— una zona costiera riservata di 12 miglia, con possibilità di accesso fino a 6 miglia dalla costa per gli altri Stati membri;

— un sistema di catture annue totali ammissibili, divise in quote nazionali, per i principali tipi di pesca tradizionali;

— l'utilizzo di un giornale di bordo per la registrazione delle catture;

[1] GU n. C 310 del 16. 11. 1993, pag. 13.
[2] Regolamento del Consiglio n. 3760/92 del 20.12.1992.